

*Presentazione della domanda di concordato in prossimità della scadenza del termine di cui all'articolo 10 l.f. e abuso dello strumento concordatario*

Tribunale di Verona, 17 luglio 2015. Presidente Platania. Relatore Lanni.

**Concordato preventivo - Scadenza del termine di cui all'articolo 10 l.f. - Abuso dello strumento concordatario - Esclusione**

*La presentazione della domanda di concordato preventivo in prossimità della scadenza del termine di cui all'articolo 10 legge fall., oltre il quale non è più possibile dichiarare il fallimento, non è di per sé elemento sufficiente per configurare l'abuso dello strumento concordatario, tanto più quando nel ricorso sia espressa la volontà di assicurare il soddisfacimento concorsuale dei creditori con la liquidazione del patrimonio immobiliare.*

*È comunque ipotizzabile un'interpretazione ragionevole (costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 3 della Costituzione) del combinato disposto degli artt. 10 e 161 legge fall., secondo cui la presentazione dell'istanza di concordato, durante la pendenza del termine previsto dall'art. 10 legge fall., sospende il termine annuale per la dichiarazione di fallimento fino alla definizione della procedura di concordato, tenuto conto del rilievo che: 1) la finalità perseguita dall'art. 10 è realizzata anche dall'instaurazione nel termine annuale del procedimento di liquidazione concorsuale alternativo e prevalente rispetto alla dichiarazione di fallimento; 2) in caso contrario, l'evidenziata prevalenza generale del concordato rispetto al fallimento verrebbe meno, in assenza di un'espressa previsione derogatoria; 3) l'art. 162, comma 2, legge fall., nel prevedere la dichiarazione di fallimento all'esito del procedimento di concordato preventivo, non richiama l'art. 10.*

*(Massima a cura di Paola Cuzzocrea - Riproduzione riservata)*

premesse che, quali soci della T. S.a.s., società cancellata dal Registro delle Imprese il 28/7/14, hanno presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161 comma 6 LF; rilevato che sono pendenti istanze di fallimento; rilevato che il ricorso è sottoscritto da tutti i soci della società e che sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre anni della società (l'ultimo dei quali provvisorio), nonché una situazione patrimoniale aggiornata e, a seguito di provvedimento ex art. 162 comma 1 LF, elenco nominativo dei creditori;

considerato che deve ammettersi la proponibilità dell'istanza di concordato preventivo anche dopo la cancellazione della società dal Registro per le Imprese, se è ancora possibile la dichiarazione di fallimento, tenuto dell'alternatività prevalente del concordato rispetto alla dichiarazione di fallimento (da ultimo ribadita da Cass SU n. 9935/15);

considerato, inoltre, che nella fattispecie in esame non si pongono problemi di rappresentatività della società cancellata dal Registro per le Imprese, poiché l'istanza è stata presentata da tutti i soci della società;

considerato, per altro verso, che possono porsi dubbi sull'ammissibilità del concordato sotto il profilo: a) della scadenza dei termini previsti dai commi 6 e 10 dell'art. 161 LF dopo la scadenza del termine annuale previsto dall'art. 161 LF; b) dell'astratta configurabilità di un abuso nella presentazione dell'istanza di concordato c.d. "in bianco", ricollegabile alla presentazione della stessa a ridosso della scadenza del termine annuale previsto dall'art. 10 LF e dopo la presentazione di istanze di fallimento; considerato, riguardo a quest'ultimo profilo, che la tempistica della presentazione dell'istanza non può giustificare, di per sé, la configurazione dell'abuso, tanto più a fronte della dichiarazione, nel ricorso, della volontà di assicurare il soddisfacimento concorsuale dei creditori con la liquidazione del patrimonio immobiliare e tenuto conto proprio dell'evidenziata prevalenza della procedura di concordato rispetto alla dichiarazione di fallimento;

considerato in ogni caso, riguardo ad entrambi i profili, che è ipotizzabile un'interpretazione ragionevole (costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 3 della Costituzione) del combinato disposto degli artt. 10 e 161 LF, secondo cui la presentazione dell'istanza di concordato, durante la pendenza del termine previsto dall'art. 10 LF, sospende il termine annuale per la dichiarazione di fallimento fino alla definizione della procedura di concordato, tenuto conto del rilievo che: 1) la finalità perseguita dall'art. 10 è realizzata anche dall'instaurazione nel termine annuale del procedimento di liquidazione concorsuale alternativo e prevalente rispetto alla dichiarazione di fallimento; 2) in caso contrario, l'evidenziata prevalenza generale del concordato rispetto al fallimento verrebbe meno, in assenza di un'espressa previsione derogatoria; 3) l'art. 162 comma 2 LF, nel prevedere la dichiarazione del fallimento all'esito del procedimento di concordato preventivo, non richiama l'art. 10 LF; ritenuto, in forza di tali considerazioni (e tenuto conto della contestuale riunione al presente procedimento del procedimento per la dichiarazione di fallimento) che i dubbi sull'ammissibilità dell'istanza in questa fase possono essere superati; rilevato che la società istante ha presentato i bilanci relativi agli ultimi tre anni da cui emerge la sussistenza dei requisiti per la sottoposizione alle procedure concorsuali, nonché una situazione patrimoniale aggiornata e l'elenco dei creditori (con l'ammontare dei crediti); rilevato che nella domanda è espressamente specificato che la proposta ed il piano saranno oggetto di successiva specificazione ex art. 161 co. 6 L.F.;

considerato che è fatto onere alla ricorrente di depositare ogni 15 gg una relazione informativa dell'attività compiuta per la predisposizione del piano e ogni 30 giorni la situazione finanziaria e patrimoniale della società a norma dell'art. 161 comma 8 LF; evidenziato alla parti che, secondo l'orientamento espresso dal Tribunale di Verona (da ultimo con

provvedimento del 20/1/15), i termini previsti dall'art. 161 comma 6 hanno natura sostanziale e non sono soggetti alla sospensione feriale; considerato che, al fine di comprovare la serietà dell'intenzione dichiarata dagli istanti, va disposto il deposito in tempi brevi di una somma pari al 50 % delle spese di procedura;

P.Q.M.

- 1) dispone la trasmissione della domanda al P.M. in sede e la comunicazione del presente provvedimento a cura della cancelleria al registro delle imprese;
  - 2) concede alla T. S.a.s., società cancellata dal Registro delle Imprese il , termine di 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con adempimento degli oneri informativi indicati nella parte motiva;
  - 3) dispone che l'istante ogni 15 gg depositi una relazione informativa dell'attività compiuta per la predisposizione del piano e che ogni 30 giorni depositi la situazione finanziaria e patrimoniale della società a norma dell'art. 161 comma 8 LF;
  - 4) nomina commissario giudiziale \* di Verona;
  - 5) dispone che entro il 23/7/15 l'istante depositi in Cancelleria la somma di € 4.000, pari al 50% di quella che si presume necessaria per la procedura, su libretto di deposito intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, da aprire presso la S.p.a.
- Verona, 17/7/15